

ressée reçōive, en tout état de cause, les versements prescrits.

Palmié semble, du reste, avoir prévu d'emblée la possibilité d'une réduction de l'actif par suite du paiement de la rente. En tout cas, il n'a pas pu ne pas se rendre compte, plus tard, que le revenu de sa fortune serait insuffisant pour acquitter les legs. Peut-être, comme l'admet l'instance cantonale, a-t-il pensé que ses biens ne seraient pas entièrement absorbés par la créance de D^{lle} Nottez. Mais il a nécessairement dû se rendre compte que le capital serait entamé. En laissant subsister tel quel le testament, il a, dès lors, marqué de façon très nette sa volonté de voir, en cas de conflit, les droits de D^{lle} Nottez primer ceux des héritiers institués.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté et le jugement cantonal confirmé.

III. SACHENRECHT

DROITS RÉELS

73. Sentenza 15 dicembre 1926 della IIa sezione civile nella causa *Untermühle Zug c. Ginella*.

Art. 900 CC. — Dazione in pegno di un credito. Contratto redatto per iscritto: sua validità, non esistendo titolo di credito, poichè come tale non può essere considerato un contratto bilaterale ed oneroso di vendita di stabili, contenente diverse clausole a carico di ambedue i contraenti. — Caducità del diritto di pegno, il credito impegnato essendo stato venduto ai pubblici incanti franco e libero da ogni aggravio. Fino a prova contraria, è da presumersi che l'asta sia stata regolarmente pubblicata.

— Con istrumento 20 maggio 1913 la signora Martina Medici-Fontana si professava debitrice di Enrico Medici della somma di 4 500 franchi, prezzo

residuo della cessione di alcuni stabili. Il credito era gravato da usufrutto a favore di Luigi Medici, marito della debitrice.

Mediante privata scrittura 8 gennaio 1918 Enrico Medici dichiaravasi debitore verso la ditta Untermühle in Zug della somma di 5 138 franchi 75, a garanzia della quale le costituiva in pegno il credito di 4 500 franchi verso Martina Medici consegnando alla creditrice, non il titolo stesso di credito (istrumento 20 maggio 1913), ma una copia in carta semplice di quell'atto ed autorizzandola ad estrarre copia legale presso il notaio che l'aveva eretto.

— In un'esecuzione diretta contro Enrico Medici il credito prefato di nominali 4500 franchi venne staggito, venduto agli incanti e deliberato il 7 giugno 1920 a certo Giulio Trivelli in Lugano.

— Nell'ottobre del 1923 anche la Ditta Untermühle escuteva Medici Enrico in via di realizzazione del credito impegnato. A seguito della pubblicazione dell'avviso di incanto, certo Giovanni Ginella rivendicava il credito da realizzarsi per averlo acquistato dal deliberatario Giulio Trivelli; ed avendo la creditrice contestata questa pretesa, Ginella, con petizione 3 dicembre 1924, la citava davanti il Pretore di Mendrisio per farlo riconoscere legittimo titolare del credito in discorso. Il Pretore respinse l'azione, la quale invece con sentenza 13 marzo 1926 fu accolta dal Tribunale di Appello sostanzialmente per i seguenti motivi: Perchè un diritto di pegno su di un credito sia validamente costituito occorre, oltre la redazione del contratto per iscritto, la consegna del titolo, se esiste (art. 900 CC). Nel caso in esame, siffatto titolo esisteva: era l'atto notarile 20 maggio 1913, di cui, all'atto della costituzione del pegno solo una copia in carta semplice fu rilasciata alla creditrice, la quale del titolo autentico venne in possesso soltanto il 13 settembre 1924, dopo che, il 7 giugno 1920, il credito era stato validamente deliberato a Trivelli e da questi ceduto all'attore Ginella.

— Da questa sentenza avendo la Untermühle, inoltrato ricorso al Tribunale federale, questa Corte, con giudizio del 13 luglio u. s., lo respinse.

Considerando in diritto ;

1. — A torto l'istanza cantonale ha ritenuto invalido il contratto di pegno 8 gennaio 1918 in base all'art. 900 CC. Il contratto è redatto per iscritto e ciò basta per la sua validità, non esistendo titolo del credito dato a pegno che avrebbe dovuto essere consegnato al creditore pignoratizio. Il contratto 20 maggio 1913, col quale Enrico Medici cedeva alla madre i suoi stabili è un contratto bilaterale, che, oltre l'obbligo dell'acquirente di pagarne il prezzo, contiene diverse clausole a carico dell'una e dell'altra parte. Siffatto contratto bilaterale ed oneroso per ambe le parti, non costituisce il « titolo » di cui parla l'art. 900 CC. Come tale può essere considerato solo un riconoscimento esplicito di debito e non l'obbligo ad una prestazione, di fronte alla quale, come nel contratto in discorso, stanno altre prestazioni della controparte.

2° — Ma se il diritto di pegno fu validamente costituito agli effetti dell'art. 900 CC, esso ha indubbiamente cessato di esistere. Il credito fu venduto all'asta senza menzione del pegno allora esistente a favore della ricorrente: fu dunque acquistato dal deliberatario Trivelli franco e libero da ogni onere, poichè trattavasi di un diritto non risultante dai pubblici registri o dalle condizioni d'incanto (art. 234 CO). Non vale l'asserire in contrario, che la Untermühle non potè agire in quel primo procedimento esecutivo e non potè rivendicare i suoi diritti nella fase della realizzazione poichè di quel procedimento nulla seppe. Per legge, l'asta doveva essere pubblicata e fino a prova contraria, che non venne fornita, occorre ritenere che a quest'obbligo l'Ufficio non venne meno. Ma se anche una pubblicazione non fosse avvenuta, l'omissione potrebbe tutt'al più coinvolgere

la responsabilità dell'Ufficio, ma non invalidare la legittimità dell'acquisto per aggiudicazione (art. 229 CO). Inammissibile è pure l'obbiezione dell'invalidità della delibera, perchè l'Ufficio non avrebbe consegnato al deliberatario Trivelli una copia autentica del credito. Un riconoscimento del credito a sensi dell'art. 900 non esisteva: non poteva quindi neanche essere consegnato al deliberatario. Del resto se un titolo fosse esistito, l'omissione di rimmetterglielo non poteva viziare la regolarità dell'acquisto per aggiudicazione: all'aggiudicatario o al suo successore Ginella spetterebbe solo ancora il diritto di esigerne dall'Ufficio la consegna.

Il Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso è respinto.

IV. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS

**74. Urteil der I. Zivilabteilung vom 19. Oktober 1926
in Sachen Einwohnergemeinde Thun gegen Grütter, Schneider
& Co und Gen.**

Werkvertrag über Erstellung eines Tiefbaus (Strassenbrücke über Fluss). Angaben in den Plänen des Bestellers über Verhältnisse des Baugrundes und des Wasserstandes. Mehrforderungen des Unternehmers über den vereinbarten Werklohn mit Rücksicht darauf, dass diese Angaben teilweise unrichtig waren, grundsätzlich zugelassen, nicht in Anwendung von Art. 365 Abs. III oder 373 Abs. II OR, sondern weil nach den Verhältnissen der Unternehmer sich auf die Angaben sollte verlassen dürfen.

A. — Zum Bau der neuen Bahnhofbrücke in Thun reichten die Kläger eine auf die aufgelegten Pläne gegründete Offerte für die Eisenbetonkonstruktionen ein, worauf ihnen das Stadtbauamt Thun durch Vertrag